



Dichiarazione dei diritti

DA CONSEGNARE AI SOTTOPOSTI A GARDE À VUE (FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA) MINORI DI ETÀ SUPERIORE A 13 ANNI - GIURISDIZIONE ORDINARIA

Le informazioni seguenti vanno fornite in una lingua che Lei comprende.

I titolari dell'autorità genitoriale riceveranno le stesse informazioni, salvo ciò appaia contrario al Suo interesse superiore o possa nuocere al procedimento.

Può conservare questo documento per tutta la durata della *garde à vue*.

La informiamo che è stato/a sottoposto/a a *garde à vue* perché esistono uno o più motivi plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato punito con la reclusione.

Ha il diritto di conoscere la qualifica, la data e il luogo presunti del reato commesso per il quale è sottoposto a *garde à vue* e i motivi che giustificano la misura stessa.

Sarà sentito/a su questi fatti durante la *garde à vue*, che può durare 24 ore. Al termine di questo periodo, il *juge d'instruction* (giudice per le indagini preliminari) o il giudice dei minori può decidere il prolungamento della *garde à vue* per un nuovo periodo di 24 ore, se la pena nella quale incorrerebbe è di almeno un anno di reclusione. Se ha meno di 16 anni, il prolungamento è possibile solo se il reato per il quale è indagato/a è punito con la reclusione superiore o pari a 5 anni. Sarà presentato/a dinanzi a questo magistrato, all'occorrenza mediante videoconferenza.

Al termine della *garde à vue*, il procuratore della Repubblica o il *juge d'instruction* o il giudice dei minori decide se Lei compare dinanzi a detto magistrato o se viene rimesso/a in libertà. Nel primo caso, compare dinanzi a un magistrato al massimo entro 20 ore dalla fine della *garde à vue*.

È inoltre informato/a che ha il diritto di:

Fare avvertire alcune persone

I Suoi genitori o il Suo tutore, o la persona o il servizio al/alla quale è stato/a affidato/a saranno obbligatoriamente avvisati della misura di *garde à vue* cui è sottoposto/a, nonché della qualifica, della data e del luogo di commissione dei fatti contestati.

Può chiedere di far avvisare per telefono una persona con la quale vive abitualmente, o uno dei Suoi parenti in linea diretta, o uno dei Suoi fratelli o sorelle, o il Suo curatore o tutore, della *garde à vue* cui è sottoposto/a.

Può anche far avvisare il Suo datore di lavoro.

Se è di nazionalità estera, può inoltre far informare le autorità consolari del Suo paese.

Salvo circostanze insormontabili, viene dato seguito alla Sua richiesta al più tardi entro tre ore dal momento in cui è stata formulata.

Tuttavia, il procuratore della Repubblica, il *juge d'instruction* o il giudice dei minori può decidere che tali avvisi siano differiti o non avvengano se ciò è indispensabile per la raccolta o la conservazione delle prove o per prevenire gravi lesioni alla vita, alla libertà o all'integrità fisica di qualcuno. Il rinvio dell'avviso ai Suoi rappresentanti legali non può superare le 24 ore se la misura di *garde à vue* può essere prolungata, e le dodici ore in caso contrario.

Comunicazioni con una persona

Può chiedere di comunicare per iscritto, telefonicamente o durante un colloquio con una delle persone che possono essere informate della misura di *garde à vue*.

L'ufficiale di polizia giudiziaria può rifiutare la Sua richiesta se non è compatibile con i motivi del provvedimento di *garde à vue* o se rischia di consentire un reato. Questi stabilisce il momento, le modalità e la durata di tale comunicazione, che non può superare i 30 minuti e avviene sotto il suo controllo, o quello di una persona da lui designata.

Esame medico

Se ha meno di 16 anni, deve essere esaminato/a da un medico. In caso di prolungamento della *garde à vue*, sarà sottoposto/a a un ulteriore esame.

Se ha più di 16 anni, dall'inizio della *garde à vue* può chiedere di essere esaminato da un medico. In caso di prolungamento della *garde à vue*, può richiedere di essere sottoposto/a nuovamente a esame medico. Queste richieste possono essere anche fatte dai Suoi genitori, dal Suo tutore o dalla persona o dall'istituto cui è stato affidato/a. Il Suo avvocato può anche chiedere che Lei sia sottoposto/a a un esame medico.

Dichiarazioni, risposta alle domande o silenzio

Una volta dichiarata la Sua identità, ha il diritto, durante gli interrogatori di:

- fare dichiarazioni,
- rispondere alle domande che Le sono poste,
- o tacere.

Accompagnamento da parte del rappresentante legale

Se l'autorità competente lo ritiene necessario, Lei può essere accompagnato/a, in occasione di udienze o interrogatori, dal titolare dell'autorità genitoriale. All'occorrenza, può designare un altro adulto per accompagnarla o essere accompagnato/a da un adulto designato dal magistrato.

Assistenza di un avvocato

Fin dall'inizio della *garde à vue*, deve essere assistito da un avvocato.

Scelta dell'avvocato

Dall'inizio della *garde à vue*, in qualsiasi momento durante un'udienza e, in caso di prolungamento della *garde à vue*, dall'inizio di detto prolungamento, può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di Sua scelta. Se non è in grado di designare un avvocato o se l'avvocato scelto non può essere contattato, l'ufficiale di polizia giudiziaria o il procuratore della Repubblica, il *juge d'instruction* o il giudice dei minori chiede che un avvocato sia designato d'ufficio per assisterLa.

Il Suo avvocato può anche essere designato dai Suoi genitori o dal Suo tutore o dalla persona o dal servizio cui è stato affidato/a.

Assistenza e termini d'intervento dell'avvocato

L'avvocato può avere un colloquio con Lei per 30 minuti in condizioni che ne garantiscono la riservatezza; in caso di prolungamento della *garde à vue*, può ancora una volta chiedere di parlare con il Suo avvocato;

Su Sua richiesta l'avvocato può assistere a interrogatori, confronti, ricostruzioni o sessioni di identificazione a cui partecipa.

In questo caso, il Suo primo interrogatorio, a meno che non riguardi unicamente elementi di identificazione, non può iniziare senza la presenza del Suo avvocato prima della scadenza di un termine di due ore successivo all'ora in cui l'avvocato è stato avvisato della Sua richiesta.

Tuttavia, il primo interrogatorio può iniziare immediatamente, anche in assenza del Suo avvocato, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica (del *juge d'instruction* o del giudice dei minori) se lo impongono le esigenze dell'indagine.

Se il Suo avvocato si presenta quando è in corso un interrogatorio o un confronto, l'atto può essere interrotto a Sua richiesta, per consentirLe di avere un colloquio con l'avvocato.

Il procuratore della Repubblica, il *juge d'instruction* o il *juge des libertés et de la détention* (giudice competente per l'adozione di misure restrittive della libertà personale) può tuttavia decidere, per motivi imperativi e a titolo eccezionale, di differire l'assistenza del Suo avvocato a Suoi interrogatori o confronti, per un periodo della durata massima di 12 ore, rinnovabile una volta, se la pena detentiva nella quale può incorrere è di almeno cinque anni.

Assistenza di un interprete

Se non parla o non capisce il francese, ha il diritto di essere assistito/a gratuitamente da un interprete durante le udienze e per comunicare con il Suo avvocato.

Richiesta di fine della *garde à vue*

Può chiedere al procuratore della Repubblica o al *juge d'instruction* o al giudice dei minori, quando questo magistrato si pronuncia su un eventuale prolungamento della *garde à vue*, che tale misura non sia prolungata.

Accesso ad alcuni atti del Suo fascicolo

Su richiesta Sua o del Suo avvocato, può chiedere di consultare, al più tardi prima di un eventuale prolungamento della *garde à*

vue:

- verbale di notifica del provvedimento che decide la Sua *garde à vue*;
- il certificato medico o i certificati medici redatti dal medico che L'ha esaminato;
- il/i verbale/i dei Suoi interrogatori.

Osservazioni al procuratore della Repubblica

Dopo la fine della *garde à vue*, può, al termine di un periodo di un anno, chiedere al procuratore della Repubblica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante dichiarazione alla cancelleria contro quietanza, di consultare il fascicolo del procedimento al fine di formulare osservazioni.

Il diritto alla tutela della vita privata

Gli interrogatori cui sarà sottoposto/a nel corso di questa misura saranno, salvo impossibilità tecnica, obbligatoriamente filmati. È fatto divieto a chiunque di diffondere le registrazioni di detti interrogatori.

Tali registrazioni possono essere oggetto di diffusione soltanto in udienza a porte chiuse, dei cui verbali è vietata la pubblicazione, come di qualsiasi altro elemento che permetta la Sua identificazione.